

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA A FAVORE DEL SIGNOR MASSIMO COVI NATO A CLES IL 29 MARZO 1969 E RESIDENTE IN FONDO VIA S. ROCCO N. 26 C.F. CVOMSM69C29C794G IN P.T. 998 C.C. FONDO DELLA PP.FF. 1593/1 E 1593/6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Fondo è proprietario in P.T. 998 tra l'altro delle pp. ff. 1593/1 E 1593/6 di mq. mq. 153 e di mq. 168

Tali realtà sono praticamente inserite in un'area urbanizzate inseriti dal Piano regolatore Generale in area B1 – Zone edificate consolidate disciplinate – e costituiscono di fatto pertinenze degli immobili esistenti nell'area.

Preso atto che tali particelle non hanno più alcuna funzione per la destinazione pubblica sia per le limitate dimensioni delle stesse sia per il fatto che nel corso del 2009 con la deliberazione della Giunta comunale n. 99 di data 11 agosto è stata autorizzata la compravendita a favore del Signor Covi Massimo della p.f. 1593/2 e pertanto è stata valutata l'opportunità di cedere anche queste realtà e mantenere unicamente quelle destinate alla viabilità ed agli altri servizi;

Verificato a tal proposito che con avviso di data 18 aprile 2014, prot. n. 2322, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera b) e comma 3, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., è stato esperito un sondaggio per l'acquisito delle pp. ff. 1593/1 e 1593/6 C.C. Fondo al prezzo a base d'asta di Euro 28.730,00, tenendo conto anche dei valori determinati dalla perizia di stima redatta dall'Architetto Giuliano Moscon, Assistente dell'Ufficio tecnico comunale, e che entro la scadenza è pervenuta la sola offerta del signor Massimo Covi residente in Fondo Via S. Rocco n. 26 che ha presentato l'offerta al prezzo complessivo di Euro 33.003,99;

Verificato che il ricavato della vendita, quantificato in Euro 33.003,99 è introitato al capitolo 1705/25 del bilancio 2014;

Precisato inoltre che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto le spese contrattuali (limitate solo ai diritti di rogito e rimborsi spese spettanti al Comune ed al Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 64 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7) saranno assunte direttamente dalla parte acquirente che provvederà al pagamento degli importi dovuti sulla base delle indicazioni che saranno fornite dallo stesso Segretario comunale;

Visto, l'allegato schema di contratto predisposto dal Segretario comunale;

Preso atto in merito all'estratto tavolare che il vincolo di cui alla L.R. 25 febbraio 1982, n. 2 (beni ex Ente Comunale di Assistenza) iscritto in foglio B non ha alcun effetto in quanto tale vincolo è stato iscritto con decreto sub G.N. 610/2 di data 23.07.2004 in P.T. sulla p.ed. 108 – edificio utilizzato a casa di riposo - e pertanto le pp. ff. 1593/1 e 1593/6 sono a tutti gli effetti patrimonio disponibile;

Visto, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco in data 9 giugno 2014;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse, la cessione a favore del signor Massimo Covi nato a Cles il 29 marzo 1969 e residente in Fondo Via S. Rocco n. 26 C.F. CVOMSM69C29C794G, in P.T. della p.f. 1593/1 così catastalmente individuata in Foglio 1 mappa 21 Qualità arativo, Classe 3 consistenza mq. 153 e della p.f. 1953/6 Qualità arativo, Classe 3 consistenza mq. 68 al prezzo complessivo di Euro 33.003,99 ed alle altre condizioni indicate nell'allegato schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si approva.
2. Di autorizzare, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di vendita dando atto che ai sensi dell'articolo 64 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il Segretario comunale provvederà alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa.
3. Di dare atto, che ricavato della vendita, quantificato in Euro 33.033,99, è introitato al capitolo 1705/25 del bilancio 2014.
4. Di confermare che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto le spese contrattuali (limitate solo ai diritti di rogito e rimborsi spese spettanti al Comune ed al Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 64 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, come modificata dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7) saranno assunte direttamente dalla parte acquirente che provvederà al pagamento degli importi dovuti sulla base delle indicazioni che saranno fornite dallo stesso Segretario comunale.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 per l'urgenza di autorizzare la sottoscrizione del contratto al fini di introitare le risorse per finanziare gli investimenti programmati.
6. Di dare evidenza, che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.